

N. 6032 di repertorio N. 3402 di raccolta
 VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GIORNO 18 maggio 2019 DELL'ASSOCIA-
 ZIONE "LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI"-----
 -----REPUBLICA ITALIANA-----
 Il giorno diciotto maggio duemiladiciannove-----
 -----18 maggio 2019-----
 a Milano in via San Vittore n. 21, presso il Museo Nazionale
 della Scienza e della Tecnologia "Leonardo Da Vinci", alle ore
 15,00,-----
 davanti a me LAURA FIDANZA notaio residente a Milano, iscritto
 al collegio notarile di Milano,-----
 è presente il signor:-----
 - **MAMONE CAPRIA FULVIO**, nato a Napoli il giorno 23 settembre
 1973, residente in Roma vicolo del Vicario n. 46, cittadino
 italiano,-----
 della cui identità personale io notaio sono certa, il quale mi
 dichiara innanzitutto che in questo luogo e giorno alle ore
 14.30 è stata convocata, in seconda convocazione, con avviso
 pubblicato sull'organo ufficiale di informazione www.lipu.it
 in data 7 febbraio 2019 successivamente integrato con avviso
 del 15 aprile 2019, a norma dell'articolo 14 dello statuto,
 l'assemblea della **Lega Italiana Protezione Uccelli (in sigla**
LIPU), codice fiscale 80032350482, con sede legale in Parma
 via Udine n. 3/A, per deliberare sul seguente-----
 -----ordine del giorno-----
 - Relazione del Presidente.-----
 - Relazione del Direttore generale.-----
 - Bilancio consuntivo 2018 e Bilancio preventivo 2019.-----
 - Dibattito e votazioni.-----
 - Interventi dei Soci e discussione.-----
 - Modifiche allo Statuto per adeguamento al Decreto legislati-
 vo 117/17 sul Terzo settore.-----
 - I Premi della 54esima Assemblea dei Soci.-----
 - Varie ed eventuali.-----
 Il signor Mamone Capria Fulvio mi chiede di redigere il verba-
 le di quanto verrà deliberato dall'assemblea sul seguente pun-
 to all'ordine del giorno: "Modifiche allo Statuto per adegua-
 mento al Decreto legislativo 117/17 sul Terzo settore".-----
 Io notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue:
 assume la presidenza, a norma dell'articolo 14 dello statuto
 dell'associazione, lo stesso nella sua qualità di Presidente
 dell'Associazione, il quale constata che sono presenti:-----
 - in proprio o per delega n. 134 associati aventi diritto di
 voto su n. 14.258 iscritti;-----
 - del consiglio direttivo il presidente nella sua persona e i
 consiglieri Lorenzo Borghi, Paola Lodeserto, Stefano Allavena,
 Luigi Bertero, Stefano Costa, Carlotta Fassina, Riccardo Fer-
 rari, Michele Mendi, Lorenzo Nottari, Alessandro Polinori, Mi-
 lena Stefani, Aldo Verner.-----
 Il presidente verificata la regolarità della costituzione, sia

REGISTRATO

all'Agenzia delle Entrate
 1° Ufficio di Milano

il 21/05/2019

n° 17095

serie 1T

con euro 0,00

per la tempestività della convocazione sia per il numero degli associati presenti, dichiara l'assemblea valida per deliberare su tutti i punti dell'ordine del giorno ed in particolare sul seguente punto "Modifiche allo Statuto per adeguamento al Decreto legislativo 117/17 sul Terzo settore" che mette in discussione.-----

Il presidente passa la parola al direttore generale Danilo Selvaggi il quale informa l'assemblea che la Regione Emilia Romagna ha da poche settimane trasmesso alle organizzazioni del Terzo settore la circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (competente in materia) con cui si specificano le modalità di recepimento della riforma del Terzo settore e che le organizzazioni hanno tempo fino al 3 agosto per adeguare gli statuti con le numerose previsioni della nuova legge.-----

Il direttore generale ricorda che la Lipu ha già adeguato il proprio statuto lo scorso anno, nell'ambito di una sua riforma più profonda e sostanziale, e che dalla lettura della circolare del Ministero risulta che il recepimento effettuato dalla Lipu è pressoché totale, salvo alcuni passaggi puramente formali, e un passaggio relativo ad una norma derogabile riguardo al diritto di voto dei soci. Secondo la legge, tale diritto matura dopo tre mesi, salvo diverse disposizioni degli statuti (la Lipu ha dunque previsto un anno), mentre il Ministero interpreta il termine di tre mesi come limite massimo, derogabile solo in diminuzione (meno di tre mesi) e non in aumento (più di tre mesi). Per un maggior rispetto della lettera e della sostanza della interpretazione ministeriale il Consiglio ritiene di ridurre da un anno a sei mesi tale termine date le caratteristiche dell'Associazione. -----

Il direttore generale informa l'assemblea che il consiglio direttivo nella seduta del 14 aprile 2019 e del 17 maggio 2019, viste le modalità con cui possono essere apportate le modifiche allo statuto alla luce della norma transitoria contenuta nell'articolo 34 dello statuto dell'associazione, ha ritenuto di approvare le modifiche allo statuto di seguito esposte e per maggior trasparenza e partecipazione ha comunque ritenuto di sottoporre tali modifiche anche all'assemblea.-----

Il Presidente quindi propone all'assemblea le seguenti modifiche allo statuto attuale:-----

* Modifica dell'articolo 5, primo capoverso nel seguente nuovo testo: "Per attuare la propria Missione e perseguire l'utilità sociale e l'interesse generale, con l'apporto prevalente dei volontari, la Lipu:", ciò al fine di ribadire la prevalenza dell'azione dei volontari nelle attività dell'associazione, comunque già affermata dallo statuto nell'apposito capo;-----

* Modifica dell'articolo 5, lettera t nel seguente nuovo testo: "t) realizza attività diverse da quelle sopra indicate a patto che siano strumentali e secondarie alle attività di interesse generale e svolte a norma di legge. La Giunta esecuti-

va potrà individuare le attività diverse esperibili";-----

* Modifica dell'articolo 14, primo capoverso nel seguente nuovo testo: "L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci iscritti alla Lipu da almeno sei mesi e che siano in regola con il pagamento della quota annuale"; ciò al fine di compenetrare l'interpretazione restrittiva dell'articolo 24, comma 1, del D.lgs. 117 del 2017 (esegesi che sostiene che il limite dei tre mesi sarebbe derogabile solo in riduzione) con l'assetto statutario consolidato della Lipu e l'esigenza amministrativa della associazione che, in ragione del numero dei soci e della loro ubicazione territoriale, renderebbe di fatto impossibile il rispetto di un termine inferiore a quello di sei mesi;-----

* Modifica dell'articolo 15 primo capoverso nel seguente nuovo testo: "per l'elezione del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri, che si svolge in via ordinaria ogni quattro anni e deve avvenire nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, equilibrio di genere ed eguaglianza di tutti i Soci, stabiliti con apposito regolamento del Consiglio direttivo, il voto dell'Assemblea dei Soci si esprime secondo le seguenti modalità: è inviata una scheda elettorale a mezzo di servizio postale o a mezzo Posta elettronica certificata (Pec) o con altra modalità definita da apposito regolamento del Consiglio direttivo, a tutti i Soci maggiorenni alla data in cui si svolgerà l'Assemblea, che siano in regola con il pagamento delle quote associative e risultino iscritti nel Libro dei Soci della Lipu da almeno sei mesi";-----

* Modifica dell'articolo 34, penultimo capoverso nel seguente nuovo testo: "L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione solo dopo l'iscrizione della Lipu al RUNTS (registro di cui all'articolo 45 del Decreto legislativo 117/17) e pertanto potrà essere utilizzato automaticamente nella denominazione solo successivamente";-----

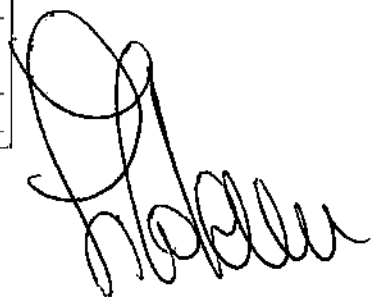
* Modifica dell'articolo 35, ultimo capoverso nel seguente nuovo testo: "Successivamente modificato con delibera del Consiglio direttivo del 14 aprile 2019 e del 17 maggio 2019 e dall'Assemblea dei Soci della Lipu del 18 maggio 2019".-----

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità-----
-----delibera-----

di modificare l'articolo 5 primo capoverso; l'articolo 5, lettera t; l'articolo 14, primo capoverso; l'articolo 15 primo capoverso; l'articolo 34, penultimo capoverso e l'articolo 35, ultimo capoverso, nel testo proposto dal consiglio direttivo.-

A questo punto, esaurita la discussione sul seguente punto all'ordine del giorno "Modifiche allo Statuto per adeguamento al Decreto legislativo 117/17 sul Terzo settore", il Presidente dichiara chiusa l'assemblea per la parte straordinaria essendo le ore 15,30.-----

Il Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale aggiornato con le modifiche **approvate**, che a sua richiesta alle-



go alla lettera "A".-----
L'assemblea prosegue sugli altri punti di parte ordinaria,
dell'ordine del giorno.-----
Di quest'atto ho dato lettura alla parte, omessa la lettura
dell'allegato per volontà della stessa che lo sottoscrive alle
ore 15,30.-----
Consta di un foglio scritto per tre pagine e per parte della
quarta da me e da persona di mia fiducia.-----
F.to Mamone Capria Fulvio-----
F.to LAURA FIDANZA notaio-----

Statuto della Lipu

Titolo I. IDENTITA' E SCOPI

Articolo 1. Denominazione, Riconoscimenti, Sede, Durata.

È istituita l'associazione "Lega italiana protezione uccelli", la cui denominazione è abbreviata in "Lipu". A tale denominazione si aggiunge l'acronimo ETS e/o l'acronimo ODV, indicanti rispettivamente la natura di ente del Terzo settore e di organizzazione di volontariato dell'Associazione.

La Lipu, già organizzazione di volontariato ai sensi della legge 266/1991, è ente morale riconosciuto dal Presidente della Repubblica con D.P.R. n. 151 del 6 febbraio 1985, pubblicato sulla G.U. del 27 aprile 1985, ente in grado di svolgere ricerca scientifica iscritta dal 1997 all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, associazione di protezione ambientale ai sensi della legge 349/1986.

La sede della Lipu è nel Comune di Parma, attualmente in Via Udine al numero 3/A. Il trasferimento della sede della Lipu a qualsiasi altro indirizzo dello stesso Comune è deciso dal Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede della Lipu a qualsiasi indirizzo di Comune diverso è deciso dall'Assemblea dei Soci.

La durata della Lipu è illimitata. L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea dei Soci nelle forme previste da questo Statuto.

Articolo 2. Origini.

La Lipu nasce per proteggere gli uccelli selvatici e la natura dalle minacce e dalla distruzione, conservarli per le generazioni presenti e future, promuoverne la conoscenza, i valori, l'apprezzamento.

La fondazione simbolica dell'Associazione ha luogo il 13 novembre 1965 a Roma, in Villa Borghese, dove Giorgio Punzo e gli altri fondatori si riuniscono per darle origine.

L'atto costitutivo dell'Associazione, nata con il nome di Lenacdu, Lega nazionale contro la distruzione degli uccelli, è stipulato il 22 aprile 1966 ed è allegato a questo Statuto.

L'Associazione cambia la ragione sociale il 25 aprile 1981 con la delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci di Latina, allegata a questo Statuto, assumendo la denominazione di Lega Italiana Protezione Uccelli.

Articolo 3. Utilità sociale e interesse generale.

La Lipu è un'associazione di carattere morale, culturale, scientifico, che opera in via principale per l'utilità sociale, l'interesse generale e il perseguimento del bene comune, senza alcuna finalità di lucro in conformità all'articolo 5 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Per questo motivo, è fatto assoluto divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Articolo 4. Visione, Principi, Missione.

La Visione della Lipu è quella di un mondo ricco di biodiversità in cui gli esseri umani, vivendo in armonia con i propri simili, conoscono e apprezzano la natura e la considerano parte essenziale delle proprie vite, nonché fattore decisivo per il benessere autentico, pieno e duraturo delle nostre società.

La conoscenza, l'ascolto, il dialogo, la pace, la solidarietà, la democrazia, la partecipazione, la legalità, la giustizia, la cura del bene comune, lo spirito del volontariato e la pratica del dono sono i Principi che fondano la cultura della Lipu e ne ispirano l'azione, al fine di costruire un mondo migliore, più giusto e più bello.

La Missione della Lipu è la protezione degli uccelli selvatici, la conservazione della biodiversità e la promozione della cultura ecologica.

La Lipu protegge gli uccelli e ne promuove la conoscenza, per il loro grande significato biologico, ecologico, ambientale e culturale e per la capacità che hanno di indicarci lo stato di salute dell'ambiente e la qualità delle pratiche umane. La presenza, la varietà, i voli, i canti, i colori, l'impresa straordinaria della migrazione degli uccelli sono una ricchezza inestimabile del pianeta e un patrimonio grande e indisponibile dell'umanità, che deve essere adeguatamente salvaguardato.

Adoperarsi per il diritto degli uccelli di esistere e svolgere il proprio ciclo vitale, inclusa una migrazione il più possibile priva di minacce, è il grande impegno della Lipu e la ragione primaria della sua esistenza.

La Lipu conserva la biodiversità per i benefici materiali, spirituali, estetici che apporta alla vita di ciascuno così come per il valore intrinseco delle sue componenti, nella consapevolezza che il bene della natura trascende anche la sua immediata utilità per l'essere umano.

La Lipu promuove la cultura ecologica per diffondere tra la gente la conoscenza, l'esperienza diretta, l'apprezzamento e il rispetto della natura, educare al buon uso delle sue risorse, stimolare l'azione a sua difesa, contribuire alla costruzione di un sapere più compiuto, anche attraverso il confronto, l'approfondimento, la comprensione dei significati e dei valori.

Fulvio M. Pignone Copia
Renzo L. L. L.



La Lipu è convinta che la protezione degli uccelli, la conservazione della biodiversità e la promozione della cultura ecologica non possano prescindere da una società basata sull'equità e sulla responsabilità individuale e collettiva, capace anche di costruire relazioni più sane e un'economia diversa, innovativa, duratura, attenta all'impatto sulla natura nonché all'uso e alla giusta distribuzione delle sue risorse.

Articolo 5. Attività.

Per attuare la propria Missione e perseguire l'utilità sociale e l'interesse generale, con l'apporto prevalente dei volontari, la Lipu:

- a) promuove e svolge azioni a favore delle specie, degli habitat naturali e seminaturali, del paesaggio, degli ecosistemi urbani, degli equilibri ecologici;
- b) promuove, anche partecipando alla gestione, l'istituzione di oasi, riserve, parchi, monumenti naturali, siti della rete Natura 2000 e altre aree tutelate da norme, atti e convenzioni regionali, nazionali e internazionali, sollecitando l'intervento delle amministrazioni pubbliche e di quanti altri ne siano interessati;
- c) acquisisce e gestisce, o affida in gestione, aree naturali per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità e in particolare degli uccelli;
- d) gestisce centri per il recupero della fauna selvatica, al fine di curare, riabilitare e rilasciare in natura gli animali selvatici in difficoltà, raccogliere dati tecnici e scientifici e sensibilizzare la gente;
- e) promuove e svolge attività di ecologia urbana volte alla conservazione della biodiversità urbana, alla mitigazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici nonché a favorire la migliore convivenza tra la gente e la natura;
- f) svolge attività di sensibilizzazione sulle istituzioni europee, il governo e i parlamentari italiani, le amministrazioni centrali, regionali, comunali, i gruppi politici, i portatori di interesse, gli organismi giudiziari, le forze dell'ordine e ogni altra autorità nazionale e internazionale, finalizzata alla protezione degli uccelli, alla conservazione della biodiversità, alla legislazione a favore della natura, alla piena affermazione della legalità ambientale e alla promozione della cultura ecologica;
- g) promuove azioni avanti gli organi giurisdizionali, nazionali ed internazionali, ricorsi ai tribunali a favore della natura e contro i provvedimenti e gli atti che la danneggino;
- h) promuove e svolge attività di cultura ecologica ed educazione ambientale, attività che coinvolgono la gente, attività di approfondimento culturale di interesse cognitivo ed educativo, attività con le scuole e le università, attività di formazione extrascolastica anche finalizzate al contrasto della povertà educativa, programmi per le giovani generazioni, corsi di formazione, conferenze, dibattiti, mostre, eventi, concorsi, istituzione di borse di studio, pubblicazioni, produzione di materiali, attività legate alla fotografia naturalistica, attività legate alle arti e allo spettacolo con finalità di promozione della natura;
- i) svolge attività di ricerca scientifica e divulgazione, di particolare interesse sociale, finalizzate alla conoscenza e alla conservazione degli uccelli e della natura nonché assistenza e consulenza a soggetti pubblici e privati negli ambiti di competenza e interesse dell'Associazione;
- j) realizza azioni di protezione diretta della natura, anche attraverso il monitoraggio, l'inanellamento degli uccelli, i campi di studio e di sorveglianza;
- k) realizza interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, inclusa la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati;
- l) promuove un'agricoltura rispettosa della biodiversità e dell'ambiente, attenta alla salute delle persone e socialmente equa;
- m) svolge attività di vigilanza attraverso i propri gruppi di vigilanza venatoria, ittica, zoofila, ambientale, con guardie giurate volontarie, ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti;
- n) promuove e svolge attività finalizzate a diffondere la fruizione della natura, il birdwatching, il turismo naturalistico e culturale;
- o) realizza progetti a livello locale, nazionale e internazionale, anche con il coinvolgimento e il sostegno di soggetti pubblici e privati;
- p) realizza campagne, eventi, iniziative di comunicazione e promozione, attività di ufficio stampa e mediatiche, anche attraverso canali di comunicazione a distanza;
- q) realizza attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie azioni di interesse generale attraverso l'acquisizione di quote associative, la richiesta e l'ottenimento di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, la cessione al pubblico di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e il personale dipendente;
- r) può partecipare, anche attraverso iscrizione, ad associazioni, network, coordinamenti di enti ed associazioni con finalità analoghe a quelle di questo Statuto ovvero compatibili con esse;
- s) promuove e realizza attività a sostegno del Terzo settore e della cultura del volontariato e del dono;
- t) realizza attività diverse da quelle sopra indicate a patto che siano strumentali e secondarie alle attività di interesse generale e svolte a norma di legge. La Giunta esecutiva potrà individuare le attività diverse esperibili;

u) in generale, realizza tutte quelle attività e iniziative che possano essere utili o necessarie all'attuazione della propria Missione.

In tutte queste forme attuative della Missione, la Lipu esercita in via principale le attività di interesse generale e di propria pertinenza di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 di riforma del Terzo settore, fra cui in particolare le lettere e) ed f).

La Lipu può finanziare le proprie attività di interesse generale tramite Titoli di solidarietà ai sensi dell'articolo 77 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 o altra norma che dovesse regolare la materia.

Articolo 6. BirdLife International, Vocazione europea.

La Lipu è il partner italiano di BirdLife International, con cui condivide l'obiettivo di conservazione degli uccelli, dei loro habitat e in generale della biodiversità su scala planetaria e in particolare europea. Per questa ragione, la denominazione della Lipu può anche essere espressa con la locuzione "Lipu-BirdLife Italia", seguita dall'acronimo ETS e/o dall'acronimo ODV.

L'adesione a BirdLife International, per la Lipu, ha anche il significato di adesione allo spirito e ai progetti europei, ispirati all'idea di un'Europa unita nel nome della natura, della cultura e di un'economia giusta, attenta all'ambiente, duratura.

Titolo II. ASSOCIAZIONISMO, PROVENTI, PATRIMONIO, STRUMENTI

Articolo 7. Comunità dei Soci.

La Lipu è una comunità di Associati, fin dalle origini e da qui in avanti chiamati per consuetudine Soci, che ne condividono la Visione, i Principi, la Missione e partecipano alla vita associativa attraverso il volontariato, l'adesione ad eventi e iniziative, l'informazione, lo scambio culturale, le donazioni e altre forme.

L'iscrizione alla Lipu rappresenta un essenziale sostegno materiale alle sue azioni e un contributo al rafforzamento umano e culturale della sua comunità.

Ogni Socio può partecipare alle attività della Lipu, prestando opera di volontariato in modo gratuito, senza poter essere retribuito in alcun modo.

Alla Lipu, inoltre, contribuiscono i donatori, che, anche qualora non aderiscano all'Associazione in qualità di Soci, la sostengono e la rafforzano con le donazioni e altre forme di supporto.

Articolo 8. Iscrizione.

Può iscriversi alla Lipu qualunque persona del mondo, senza distinzione di sesso, genere, nazionalità, etnia, colore, religione, abilità, che: non abbia riportato condanne definitive per reati contro gli animali e l'ambiente e per altri reati per i quali sia stata applicata una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, fatti salvi i casi in cui sia stata pronunciata la riabilitazione; non sia iscritta ad alcuna associazione venatoria e non pratici attività venatoria; non abbia compiuto atti contrari alla Lipu o alle finalità associative; non sia stata esclusa dalla qualifica di Socio.

L'iscrizione alla Lipu è formulata mediante una dichiarazione con cui la persona, sotto la propria responsabilità, dichiara di possedere i requisiti sopra elencati.

L'iscrizione è accompagnata dal versamento della quota e dalla documentazione stabilite e deliberate dal Consiglio direttivo ed è presentata presso la sede nazionale della Lipu o altri luoghi, anche per via telematica.

L'iscrizione è sottoposta alla verifica formale dell'Ufficio della Lipu preposto, che prende avvio con il ricevimento dell'iscrizione medesima. Qualora la verifica formale dia esito positivo, il nominativo della persona è annotato nel Libro dei Soci. In caso contrario, la Lipu ne dà comunicazione alla persona, il più tempestivamente possibile, avvertendo contestualmente il Consiglio direttivo, che decide in base a questo Statuto.

L'Ufficio preposto, qualora esista il dubbio di dichiarazioni mendaci, può sospendere l'iscrizione, anche in caso di esito positivo della verifica formale, e sottoporre il caso al Consiglio direttivo, che procede in base a questo Statuto.

Nel corso dell'anno di validità della propria iscrizione, il Socio è tenuto a comunicare con tempestività alla Lipu ogni variazione rispetto a quanto indicato nella dichiarazione di iscrizione e, qualora vengano meno i requisiti a cui è subordinata l'iscrizione, è immediatamente escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può in ogni momento compiere accertamenti o invitare il Socio a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione di iscrizione. Fino a quando non sia prodotta la documentazione, il Socio è sospeso e, in caso di dichiarazione mendace o qualora non sussistano o vengano meno i requisiti di iscrizione, è escluso dall'Associazione.

Avverso il diniego di iscrizione o alla successiva esclusione, la persona interessata può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri, che decide con provvedimento motivato nei successivi novanta giorni.

I Soci iscritti da almeno un anno possono esaminare a proprie spese i libri sociali, richiedendo l'accesso ai medesimi tramite invio, a mezzo lettera raccomandata alla sede della Lipu, di una richiesta motivata. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta, l'Ufficio della Lipu preposto prenderà contatti con il Socio

Fulvio Emanuele Capria
Federica Vidame

3
[Firma]

richiedente al fine di mettergli a disposizione i libri oggetto della richiesta nelle modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Articolo 9. Iscrizione di Enti, Associazioni, Scuole e Persone giuridiche.

Possono iscriversi alla Lipu anche Enti, Associazioni, Scuole e Persone giuridiche che svolgano attività compatibili e in linea, e comunque non in contrasto, con la Visione, i Principi, la Missione della Lipu. La domanda di iscrizione è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che deve possedere i requisiti necessari per l'iscrizione alla Lipu delle persone fisiche e attestare che le attività svolte dal soggetto rappresentato sono compatibili e in linea e comunque non contrastano con la Visione, i Principi e la Missione della Lipu.

Fermo quanto precede, valgono, per l'iscrizione alla Lipu di Enti, Associazioni, Scuole e Persone giuridiche, le procedure di verifica, accettazione e diniego di cui all'articolo 8 di questo Statuto.

Enti, Associazioni, Scuole e Persone Giuridiche iscritte alla Lipu non possono assumere, in quanto tali, cariche istituzionali o attinenti all'organizzazione del volontariato.

Articolo 10. Proventi.

I proventi della Lipu sono costituiti:

- a) dalle quote d'iscrizione dei Soci;
- b) da contribuzioni, lasciti e donazioni che pervengono in qualunque forma e a qualunque titolo;
- c) da residui di gestioni precedenti e da ogni altra entrata anche non prevista dal presente articolo.

Articolo 11. Patrimonio.

Il patrimonio della Lipu è costituito dalle quote di iscrizione e dagli altri proventi ricevuti e investiti in beni strumentali per il funzionamento delle attività sociali.

È inoltre costituito dai beni mobili e immobili che in seguito saranno acquisiti dalla Lipu.

I beni che costituiscono il patrimonio sono descritti nella contabilità sociale ed in appositi inventari redatti secondo le leggi vigenti. Il patrimonio minimo liquido della Lipu non può mai essere inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00) o al diverso importo stabilito per legge.

Articolo 12. Strumenti, Strutture, Staff, Organi di informazione.

Per l'attuazione degli obiettivi statuari, della Missione e dei programmi, la Lipu può avvalersi anche di strumenti tecnici e tecnologici, di strutture quali oasi naturalistiche, riserve e altre aree naturali, di centri per il recupero della fauna selvatica in difficoltà, di centri per la cultura ecologica e l'educazione ambientale, di uno staff di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa applicabile, e di quant'altro risulti utile e opportuno.

I Valori e i Principi fondanti della Lipu ispirano la partecipazione e la gestione dello staff, anche per garantire il pieno rispetto del lavoro.

Sono organi ufficiali di informazione della Lipu la rivista Ali e il sito web www.lipu.it.

Titolo III. ORGANI ISTITUZIONALI, ELEZIONI, BILANCI

Articolo 13. Organi istituzionali.

Sono Organi istituzionali della Lipu:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- i due Vice Presidenti;
- la Giunta esecutiva;
- il Direttore generale;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

I membri del Consiglio direttivo, ivi inclusi il Presidente, i Vice Presidenti e i membri della Giunta esecutiva, nonché i membri del Collegio dei Probiviri, operano in modo gratuito e volontario.

Articolo 14. Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci iscritti alla Lipu da almeno sei mesi e che siano in regola con il pagamento della quota annuale. Entrambi i requisiti devono essere posseduti dai Soci alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea secondo le modalità previste da questo Statuto.

Nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, equilibrio di genere ed eguaglianza di tutti i Soci, nonché di elettività delle cariche associative, l'Assemblea dei Soci:

nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo, del Collegio dei Probiviri;

approva la Relazione del Presidente;
approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi istituzionali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Lipu;

delibera sugli altri oggetti attribuiti da questo Statuto e dalla legge.

Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che ne fanno parte, ad eccezione dei minorenni.

Ciascun Socio ha un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio mediante una delega scritta.

Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di tre Soci incluso se stesso. Ai soggetti di cui all'articolo 9 di questo Statuto è riconosciuto un voto, da esercitarsi da parte del rispettivo legale rappresentante, anche tramite delega.

L'Assemblea dei Soci si tiene presso la sede associativa o in altra località nel territorio italiano ed è convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, con ordine del giorno da pubblicarsi entro venti giorni dalla data fissata sull'organo ufficiale di informazione www.lipu.it ovvero con altro metodo definito nel regolamento emanato dal Consiglio direttivo, che possa informare i Soci, in base alla tecnologia disponibile.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in sessione straordinaria su richiesta di due membri dell'Organo di controllo o di almeno un decimo dei Soci ovvero ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea dei Soci è valida: in prima convocazione con la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi quando sia decorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, l'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto dei Soci, in terza convocazione, da tenersi quando sia decorsa almeno un'ora dalla seconda, con la presenza di almeno centocinquanta Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, salvo che per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nel qual caso è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, nonché per le modifiche dello Statuto e il trasferimento della sede della Lipu a qualsiasi indirizzo di Comune diverso da quello attuale, nel quale caso è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

La presidenza dell'Assemblea dei Soci spetta al Presidente, che nomina un segretario verbalizzante. In assenza del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente anagraficamente anziano e, a seguire, l'altro Vice Presidente e, a seguire, il consigliere anagraficamente anziano.

Articolo 15. Elezioni.

Per l'elezione del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei Proviviri, che si svolge in via ordinaria ogni quattro anni e deve avvenire nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, equilibrio di genere ed eguaglianza di tutti i Soci, stabiliti con apposito regolamento del Consiglio direttivo, il voto dell'Assemblea dei Soci si esprime secondo le seguenti modalità: è inviata una scheda elettorale a mezzo di servizio postale o a mezzo Posta elettronica certificata (Pec) o con altra modalità definita da apposito regolamento del Consiglio direttivo, a tutti i Soci maggiorenni alla data in cui si svolgerà l'Assemblea, che siano in regola con il pagamento delle quote associative e risultino iscritti nel Libro dei Soci della Lipu da almeno sei mesi. Tali requisiti devono essere posseduti dai Soci alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea secondo le modalità previste da questo Statuto.

Qualora un Socio non riceva tempestivamente la scheda, nei quindici giorni antecedenti la data dell'Assemblea dei Soci, può chiederne il duplicato alla sede della Lipu.

Le schede elettorali possono essere inserite manualmente nell'apposita urna elettorale allestita in sede di Assemblea fino alle ore diciotto del giorno di Assemblea.

In alternativa le schede elettorali possono essere spedite a mezzo di servizio postale o a mezzo Posta elettronica certificata (Pec) o con altra modalità definita da apposito regolamento del Consiglio direttivo, entro la data dell'Assemblea alla sede dell'Associazione e devono comunque pervenire alla sede dell'Associazione entro 29 giorni oltre la data di svolgimento dell'Assemblea. Fa fede il timbro postale o la ricevuta di avvenuta consegna della Pec.

Il Consiglio direttivo, relativamente al voto per corrispondenza, stabilisce le modalità finalizzate a verificare l'identità del Socio votante.

I candidati al nuovo Consiglio direttivo, all'Organo di controllo, al Collegio dei Proviviri possono essere proposti, fino a settanta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, con le seguenti modalità:

- dal Consiglio direttivo uscente fino al numero massimo dei candidati eleggibili per ogni organo;
- da una Delegazione, fino a un massimo di due candidati per il Consiglio direttivo e un candidato per ciascuno degli altri organi;
- da dieci soci, a sostegno di un candidato. Ogni socio può sostenere la candidatura di un unico candidato per ciascuno degli organi.

Fulvio Maruone
Roberto Maruone

5
Roberto Maruone

Ciascun candidato, fatta eccezione di quelli all'Organo di controllo, al momento della trasmissione della candidatura, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento del Consiglio direttivo, deve risultare iscritto nel Libro dei Soci da almeno tre anni e firmare una dichiarazione di accettazione della candidatura. Ricevuta la candidatura e verificata l'eleggibilità, il Consiglio direttivo pubblica il nominativo del candidato sul sito internet www.lipu.it.

Sul sito internet www.lipu.it, entro sessanta giorni dalla data fissata per l'Assemblea elettiva, sono pubblicati l'Ordine del giorno dell'Assemblea, i nominativi di tutti i candidati e le modalità di voto, stabilite dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento elettorale nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, equilibrio di genere ed eguaglianza di tutti i Soci.

Non è ritenuta valida l'eventuale elezione di Soci la cui candidatura non risulti pubblicata sull'organo ufficiale di informazione www.lipu.it.

Lo spoglio delle schede elettorali e il conteggio dei voti sono realizzati collegialmente dal Presidente o da un Vice Presidente ovvero da consiglieri, volontari o personale dipendente da loro delegati, nonché da almeno uno dei membri dell'Organo di controllo. Lo spoglio delle schede è pubblico e avviene nella sede dell'Associazione non prima di trenta giorni decorsi dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

L'esito delle votazioni è portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione su almeno uno degli organi ufficiali di informazione della Lipu.

Articolo 16. Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo, detto anche semplicemente Consiglio, è l'organo di amministrazione della Lipu.

È composto da quindici membri eletti dall'Assemblea dei Soci e dura in carica per quattro esercizi sociali. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno, presso la sede dell'Associazione o altra sede nel territorio italiano, su convocazione del Presidente o quando lo richiedano almeno otto dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno otto consiglieri. È consentito tenere le riunioni del Consiglio in tele/videoconferenza, purché siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione e cioè: vi sia la possibilità di identificare i partecipanti; vi sia la possibilità che ciascuno di essi possa intervenire in ogni momento; ciascuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Su richiesta di almeno due consiglieri, le votazioni possono essere segrete.

Le deliberazioni possono essere adottate anche mediante consenso espresso per iscritto, fermi restando i quorum costitutivi e deliberativi.

Il Consiglio nomina, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente, i due Vice Presidenti e i componenti della Giunta esecutiva e può revocarli, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio delibera il programma della Lipu e i provvedimenti da prendere per il conseguimento degli obiettivi statuari e della Missione dell'Associazione; assume le determinazioni relative alle eredità esercitando, fra l'altro, il diritto di accettare con beneficio di inventario; accetta le donazioni di valore non modico;

assume le determinazioni relative ai legati esercitando, fra l'altro, e se del caso, la facoltà di rinunciare; approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e le modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci; approva il bilancio sociale; nomina e revoca il Direttore generale, su proposta della Giunta esecutiva; emana il regolamento elettorale e altri regolamenti utili al buon funzionamento dell'Associazione; determina le quote di iscrizione e rinnovo alla Lipu; delibera sulle richieste di iscrizione dei Soci e sugli altri oggetti attribuiti da questo Statuto; sottopone al Collegio dei Probiviri casi relativi ai Soci e controversie insorte tra i Soci.

I componenti del Consiglio direttivo decadono dalla carica dopo due assenze consecutive alle riunioni non giustificate da gravi motivi.

Articolo 17. Giunta esecutiva.

La Giunta Esecutiva, detta anche semplicemente Giunta, quale organo cui sono demandate attribuzioni amministrative ai sensi del presente articolo ovvero altre eventualmente attribuite dal Consiglio, è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e da tre altri consiglieri eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi membri. Dura in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

La Giunta esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e pertanto: amministra il patrimonio sociale; cura il controllo di gestione economico e finanziario sulla base di puntuali e aggiornate informazioni fornite dal Direttore generale; predispone il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il bilancio sociale e li sottopone al Consiglio direttivo per l'approvazione; autorizza il Presidente, il Direttore generale o altri soggetti alla stipula di contratti di compravendita immobiliare inerenti ai beni da acquisire o cedere e ad altri atti di straordinaria amministrazione;

propone al Consiglio il Direttore generale; approva i ricorsi, le costituzioni in giudizio o di parte civile e le azioni amministrative e giudiziarie nei confronti di qualsiasi Autorità Civile e Giudiziaria, locale, nazionale e internazionale; stabilisce le norme di funzionamento del Volontariato, in armonia con quanto previsto da questo Statuto.

Le riunioni della Giunta, convocate dal Presidente o su richiesta di almeno quattro membri, sono valide quando siano presenti almeno quattro membri tra i quali il Presidente o un Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Su richiesta di almeno due membri di Giunta, le votazioni possono essere segrete.

Le deliberazioni possono essere adottate anche mediante consenso espresso per iscritto, fermi restando i quorum costitutivi e deliberativi.

La Giunta si riunisce presso la sede dell'Associazione o altra sede nel territorio italiano. È consentito tenere le riunioni della Giunta in tele/videoconferenza, purché siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione, e cioè: vi sia la possibilità di identificare i partecipanti; vi sia la possibilità che ciascuno di essi possa intervenire in ogni momento; ciascuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

La Giunta esecutiva riferisce, almeno ogni sei mesi, al Consiglio direttivo e all'Organo di controllo, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo compiute in seno all'Associazione.

Articolo 18. Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva. Dura in carica quattro esercizi sociali o in ogni caso sino alla scadenza del Consiglio direttivo ed è rieleggibile.

Per motivi d'urgenza il Presidente può adottare provvedimenti in attuazione degli obiettivi statutari, della Missione e dei programmi dell'Associazione, ratificati successivamente in Giunta esecutiva o in Consiglio direttivo.

Il Presidente ha la facoltà di promuovere giudizio e resistere in tutte le sedi giurisdizionali su mandato della Giunta, ovvero, in caso di urgenza, anche senza mandato della Giunta, a cui è demandata la successiva ratifica dell'azione intrapresa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente anagraficamente anziano, ivi compresa la facoltà di promuovere giudizio e resistere in tutte le sedi giurisdizionali nelle modalità precedentemente esposte.

Articolo 19. Direttore generale.

Il Direttore generale è nominato e revocato dal Consiglio direttivo su proposta della Giunta esecutiva.

Il Direttore generale: è responsabile dell'applicazione dei programmi deliberati dal Consiglio direttivo e, in proposito, informa il Consiglio stesso; cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione e, in proposito, fornisce alla Giunta esecutiva puntuali e aggiornate informazioni; gestisce il personale; controlla la compatibilità delle iniziative del Volontariato con i programmi e l'economia della Lipu, anche attraverso il Gruppo di Organizzazione del Volontariato; partecipa, su invito, alle riunioni della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo.

Articolo 20. Presidente onorario e Comitato d'onore.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di nominare e revocare un Presidente onorario, individuato tra figure di alta qualità morale e di prestigio del mondo della scienza, della cultura, dello spettacolo, dell'impegno sociale.

Il Presidente onorario ha funzione di rappresentanza culturale dell'Associazione. È Socio della Lipu, ne condivide la Visione, i Principi e la Missione e contribuisce ad attuarli.

Il Presidente onorario può partecipare alle sedute del Consiglio direttivo con funzione consultiva, senza diritto di voto.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di nominare un Comitato d'onore, composto da figure di alta qualità morale e di prestigio del mondo della scienza, dell'ornitologia, dell'ambientalismo, della cultura, dello spettacolo, dell'impegno sociale. Il Comitato d'onore ha funzione di supporto culturale e scientifico all'attuazione della Missione e dei programmi della Lipu. I membri del Comitato d'onore sono Soci della Lipu e ne condividono la Visione, i Principi e la Missione. Il Comitato d'onore resta in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo. I membri del Comitato d'onore sono rieleggibili e possono essere revocati dal Consiglio direttivo.

Nel Comitato d'onore possono essere nominati consiglieri della Lipu, non più in carica, di particolare rilievo per la storia dell'Associazione, che così assumono la carica di Consigliere d'onore, o onorario.

21. Organo di controllo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza delle norme di riferimento vigenti e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Lipu, sul suo concreto funzionamento e su quant'altro previsto dalla legge in vigore. Esercita altresì il controllo contabile dell'Associazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla

Fulvio Mammone
Renzo Fodere

7
[Firma]

normativa e dalla prassi di riferimento. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei Soci e composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti rieleggibili, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Per tutta la durata dell'incarico, i Sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice civile nonché i requisiti di cui all'articolo 8, primo paragrafo, di questo Statuto. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il supplente più anziano.

L'Organo di controllo scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di controllo è ricostituito.

L'Organo di controllo nomina in proprio seno il Presidente. Si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza.

Il compenso dei membri dell'Organo di controllo è determinato dal Consiglio direttivo.

È consentito tenere le riunioni dell'Organo di controllo in tele/videoconferenza, purché siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione, e cioè: vi sia la possibilità di identificare i partecipanti; vi sia la possibilità che ciascuno di essi possa intervenire in ogni momento; ciascuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 22. Collegio dei Probiviri ed etica della Lipu.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo che, su invito del Consiglio direttivo, valuta le potenziali violazioni dell'etica della Lipu, assume decisioni e delibera di conseguenza.

L'etica della Lipu è ispirata ai valori del dialogo, della lealtà, del rispetto delle persone, della concordia, della disponibilità, della gentilezza, dell'uso di un linguaggio consono e rispettoso e ad ogni Principio di cui all'articolo 4 di questo Statuto, nonché al pieno rispetto dello Statuto nella sua interezza, delle regole e delle procedure dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, Soci della Lipu, che abbiano competenze giuridiche ovvero una lunga frequentazione e un'approfondita conoscenza dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri nomina in proprio seno il Presidente. Si riunisce, presso la sede dell'Associazione o altra sede nel territorio italiano, con preavviso di quindici giorni, salvo motivi di particolare urgenza, dietro convocazione del suo Presidente o, in mancanza, di due membri effettivi.

È consentito tenere le riunioni del Collegio dei Probiviri in tele/videoconferenza, purché siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione, e cioè: vi sia la possibilità di identificare i partecipanti; vi sia la possibilità che ciascuno di essi possa intervenire in ogni momento; ciascuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Su richiesta del Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle potenziali violazioni dell'etica della Lipu e dirime controversie insorte tra i Soci, deliberandone, ove occorre, la censura o la sospensione o l'espulsione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti e insindacabili.

I componenti del Collegio dei Probiviri decadono dalla carica dopo due assenze consecutive alle riunioni non giustificate da gravi motivi, e diviene effettivo il componente supplente eletto con il maggior numero di voti.

La candidatura e l'elezione al Collegio dei Probiviri sono incompatibili con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Articolo 23. Sostituzioni.

Il Consiglio direttivo, in caso di decesso, dimissioni o decadenza dalla carica di uno o più consiglieri, delibera alla prima riunione successiva stabilendo se provvedere alla sostituzione. Nel caso di sostituzione, i membri del Consiglio deceduti, dimissionari o decaduti dalla carica, sono sostituiti dal primo dei non eletti. Qualora il primo dei non eletti sia già stato nominato, ovvero sia non disponibile, subentra il secondo dei non eletti e così a seguire.

La sostituzione deve sempre essere disposta quando il numero dei Consiglieri residui sia inferiore a tredici. In tal caso, la riunione del Consiglio direttivo chiamata a deliberare sulla sostituzione deve essere convocata entro 30 giorni.

I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Relativamente all'Organo di controllo, in caso di riduzione sotto il numero legale ed in assenza di candidati non eletti, si provvede all'integrazione attraverso elezioni suppletive parziali secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento elettorale del Consiglio direttivo.

Relativamente al Collegio dei Probiviri, in caso di riduzione sotto il numero legale ed in assenza di candidati non eletti, si provvede all'integrazione chiedendo la nomina al Presidente dell'Ordine degli avvocati del luogo ove ha sede l'Associazione.

Articolo 24. Esercizio finanziario e bilancio di gestione.

L'esercizio sociale e finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono approvati dall'Assemblea dei Soci entro il mese di giugno di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di ogni esercizio sono a disposizione dei Soci presso la sede della Lipu almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea annuale.

Articolo 25. Bilancio sociale.

Il Bilancio sociale è redatto ogni anno secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dall'Associazione.

Il Bilancio sociale è a disposizione dei Soci presso la sede della Lipu ed è divulgato dalla Lipu nei modi più opportuni.

Titolo IV. ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Articolo 26. Volontariato.

Il Volontariato è il pilastro fondamentale della Lipu. La Lipu incoraggia, sviluppa e sostiene il Volontariato per perseguire gli obiettivi statuti, la Missione, i programmi, avvalendosi dei Volontari iscritti nell'apposito registro.

Il Volontariato della Lipu è aperto a qualunque persona del mondo, senza distinzione di sesso, genere, nazionalità, etnia, colore, religione, abilità.

I Volontari della Lipu sono Soci dell'Associazione. Condividono gli scopi statuti, la Visione, i Principi, la Missione e i programmi della Lipu, conoscono e rispettano i regolamenti e le procedure, operano con responsabilità, consapevoli del rilievo del Volontariato per la Lipu e della sua importanza nella società.

I Volontari partecipano alla vita della Lipu, propongono, collaborano e vi svolgono ogni attività a titolo gratuito, con l'esclusivo spirito del dono e del perseguimento degli obiettivi dell'Associazione, finalizzati all'utilità sociale e all'interesse generale nell'ambito dei programmi e delle iniziative della Lipu.

L'attività del Volontariato non è retribuita in alcun modo. Al Volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, con modalità ed entro limiti stabiliti preventivamente dall'Associazione, nel rispetto delle leggi applicabili.

Articolo 27. Organizzazione e funzionamento.

L'organizzazione del Volontariato della Lipu si articola in: Delegati con relative Delegazioni, Gruppi locali, Coordinatori regionali. È definita, nel suo funzionamento, dalla Giunta esecutiva, che ne approva gli indirizzi generali, i regolamenti, le procedure. È curata e coordinata dal Gruppo di Organizzazione del Volontariato. Il Direttore generale, anche sulla base delle informazioni del Gruppo di Organizzazione del Volontariato, verifica la compatibilità dell'operato del Volontariato con i programmi, le procedure e l'economia dell'Associazione e propone al medesimo Gruppo e alla Giunta azioni, interventi, correttivi.

Articolo 28. Delegato e Delegazione.

Il Delegato è un Socio della Lipu in regola, iscritto da almeno un anno.

Il Delegato regge una Delegazione, che è uno strumento di rappresentanza e di azione territoriale della Lipu.

La Delegazione è istituita su base provinciale ed opera sul territorio di riferimento per attuare la Missione e i programmi della Lipu, acquisire e fidelizzare i Soci, rafforzare il Volontariato, contribuire alla raccolta fondi, promuovere l'Associazione, favorirne l'immagine, contribuire alla sua crescita generale.

Sono ammesse Delegazioni su base sub provinciale, previa istruttoria del Gruppo di Organizzazione del Volontariato. La relazione tra Delegazioni provinciali e subprovinciali ricadenti nella stessa provincia, anche nel senso dell'operatività e dei rapporti con le istituzioni, è definita da apposito regolamento della Giunta.

Il Delegato riceve specifica delega dal Presidente a rappresentare l'Associazione e operare nel territorio di riferimento della propria Delegazione, secondo apposito regolamento della Giunta. La delega affidata al Delegato non comporta alcuna rappresentanza legale dell'Associazione, che rimane regolata secondo le previsioni di questo Statuto, implicando la mera rappresentanza culturale della Lipu nel territorio della Delegazione, sulla base della Missione, dei programmi e degli obiettivi della Lipu.

Il Delegato: conosce la Lipu; regge e cura l'organizzazione e le attività della Delegazione; coordina i volontari che ne fanno parte; coinvolge ed informa, per quanto possibile, i Soci ricadenti sul territorio di riferimento; segue correttamente le indicazioni, le procedure, i regolamenti previsti; si coordina con il Gruppo di Organizzazione del Volontariato, fornisce al Direttore generale i dati e gli elementi utili per la redazione del Bilancio sociale nonché, ove richieste, le informazioni per verificare la compatibilità dell'operato della propria Delegazione con i programmi, le procedure e l'economia dell'Associazione.

Il Delegato partecipa con assiduità agli eventi istituzionali e promozionali dell'Associazione, tra cui l'Assemblea dei Soci, momento essenziale per la vita associativa della Lipu.

È possibile attivare Delegazioni all'estero, secondo le modalità previste dalla Giunta esecutiva.

Filippo Mannare Capua
Renzo Valore

9
[Firma]

Articolo 29. Gruppo locale.

Il Gruppo locale della Lipu risponde a specifiche e circoscritte esigenze territoriali. È istituito esclusivamente in un territorio provinciale ove sia presente una Delegazione o un Coordinamento regionale ed è formato da Volontari della Lipu che si attivano in azioni specifiche a difesa di siti, aree, luoghi speciali di carattere naturalistico da proteggere, conservare, promuovere.

Il Gruppo locale è retto, curato e coordinato da un Responsabile.

Il Responsabile di Gruppo locale è un Socio della Lipu, iscritto da almeno un anno, che regge e cura l'organizzazione e le attività del Gruppo, coordina i volontari che ne fanno parte, segue correttamente le indicazioni, le procedure, i regolamenti previsti, si coordina con il Gruppo di Organizzazione del Volontariato, risponde al Delegato di riferimento ovvero, in sua mancanza, al Coordinatore regionale di riferimento ovvero, in mancanza anche di questi, direttamente al Gruppo di Organizzazione del Volontariato.

Il Responsabile di Gruppo locale partecipa con assiduità agli eventi istituzionali e promozionali dell'Associazione, tra cui l'Assemblea dei Soci, momento essenziale per la vita associativa della Lipu.

Articolo 30. Coordinatore regionale.

Il Coordinatore regionale è un Socio della Lipu iscritto da almeno tre anni, che rappresenta l'Associazione nel territorio di riferimento e coordina, armonizza e implementa l'azione della rete della Lipu presente in quel territorio, anche rapportandosi con le istituzioni di riferimento.

Il Coordinatore regionale partecipa con assiduità agli eventi istituzionali e promozionali dell'Associazione, tra cui l'Assemblea dei Soci, momento essenziale per la vita associativa della Lipu.

Il Coordinatore regionale si coordina con il Gruppo di Organizzazione del Volontariato, a cui risponde.

È possibile nominare un Coordinatore regionale anche in regioni con assenza di Delegazioni e Gruppi locali.

Il Coordinatore regionale può avere competenze in più di una regione.

Articolo 31. Nomine e revoche.

Il Delegato, il Responsabile di Gruppo Locale e il Coordinatore regionale sono nominati e revocati dal Presidente, in accordo con la Giunta esecutiva e sulla base dell'istruttoria del Gruppo di Organizzazione del Volontariato.

La revoca è decisa per le seguenti motivazioni: dimissioni; perdita della qualifica di Socio; evidente e ingiustificata inattività; mancato rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle procedure dell'Associazione; indegnità; atti contrari all'interesse, all'immagine, ai valori e ai Principi dell'Associazione.

La decisione di revoca da parte della Giunta esecutiva è insindacabile. La Giunta può integrare l'istruttoria del Gruppo di Organizzazione del Volontariato con propria indagine e, se lo ritiene, inviare il caso al Collegio dei Probiviri.

Articolo 32. Gruppo di Organizzazione del Volontariato.

Il Gruppo di Organizzazione del Volontariato, la cui denominazione è abbreviata in Gov, cura l'Organizzazione del Volontariato della Lipu.

Il Gov è composto da quattro membri scelti tra i Consiglieri nazionali, Delegati e Volontari e dal Responsabile del Settore Volontariato dello Staff della Lipu, per un totale di cinque membri.

I membri del Gov sono nominati, revocati e sostituiti dal Consiglio direttivo.

Il Gov si occupa dell'organizzazione, del coordinamento e del buon funzionamento del Volontariato della Lipu. Esamina le richieste da parte di Soci che desiderano diventare Delegati, Responsabili di Gruppo locale o Coordinatori regionali; svolge i colloqui preliminari e propone alla Giunta esecutiva la nomina dei nuovi Delegati, Responsabili di Gruppo locale o Coordinatori regionali; si fa interprete delle necessità generali di Delegazioni, Gruppi locali e Coordinatori regionali presso il Consiglio direttivo; valuta l'attività di Delegazioni, Gruppi locali e Coordinatori regionali e la supporta, qualora questi ne facciano richiesta; riferisce al Direttore generale per tutto ciò che possa risultare rilevante circa l'Organizzazione del Volontariato; propone alla Giunta esecutiva la nomina e la revoca di Delegati, Responsabili di Gruppo locale e Coordinatori regionali; intraprende iniziative, spontanee o sollecitate, per dirimere controversie e problemi sorti tra Delegazioni, Gruppi locali, Coordinamenti regionali o all'interno di questi.

Il Gov si riunisce periodicamente, anche per via telematica, risponde alla Giunta esecutiva e si coordina costantemente con il Direttore generale.

Il Gov resta in carica parimenti al Consiglio direttivo.

Titolo V. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33. Scioglimento.

Lo scioglimento della Lipu, così come la trasformazione, la fusione e la scissione, è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione viene devoluto agli enti aventi la natura giuridica prevista per legge che perseguono finalità analoghe a quelle della Lipu o comunque di comprovata e forte utilità sociale, e che sono designati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, previo, ove necessario, il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 o dell'ente preposto in base alla legge applicabile.

Articolo 34. Rinvio al Codice civile e alla normativa sul volontariato e norma transitoria.

Questo Statuto è coordinato con la legge n. 106 del 6 giugno 2016 e con il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Sono fatte salve le norme transitorie di cui alle predette fonti normative. Fino alla piena entrata in vigore della legge n. 106 del 6 giugno 2016 e del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 nonché dei relativi decreti attuativi, trovano applicazione le norme fino ad ora di riferimento per l'Associazione quali la legge n. 266 dell'11 agosto 1991, la legge regionale n. 12 del 21 febbraio 2005 dell'Emilia Romagna e il Decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto da questo Statuto, si rinvia al Codice Civile e alle leggi italiane vigenti in materia di organizzazioni del volontariato.

Nel caso di contrasto con norme inderogabili previste dal Codice Civile e dalle fonti normative applicabili quali il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, la legge n. 266 dell'11 agosto 1991, la legge regionale n. 12 del 21 febbraio 2005 dell'Emilia Romagna e il Decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, le clausole incompatibili di cui al presente Statuto sono sostituite di diritto dalle norme di cui è prevista espressamente e chiaramente l'inderogabilità. Nel caso in cui il Codice Civile o le fonti normative applicabili non dovessero prevedere norme di immediata sostituzione o rendessero necessari adattamenti allo Statuto, tali adattamenti sono deliberati dal Consiglio direttivo con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri.

Il venir meno o l'integrazione o la sostituzione di uno o più riconoscimenti di cui all'articolo 1 di questo Statuto, non determinano lo scioglimento dell'Associazione né alterano la validità e l'efficacia di questo Statuto. Ogni modificazione di detti riconoscimenti sarà comunicata alla prima Assemblea dei Soci utile onde assumere, ove necessari, i provvedimenti del caso.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione solo dopo l'iscrizione della Lipu al RUNTS (registro di cui all'articolo 45 del Decreto legislativo 117/17) e pertanto potrà essere utilizzato automaticamente nella denominazione solo successivamente.

35. Approvazione.

Questo Statuto è stato approvato dal Consiglio direttivo della Lipu con deliberazione del 24 marzo 2018 e dall'Assemblea dei Soci della Lipu con deliberazione del 29 aprile 2018. Successivamente modificato con delibera del Consiglio direttivo del 14 aprile 2019 e del 17 maggio 2019 e dall'Assemblea dei Soci della Lipu del 18 maggio 2019.

Fulvio Marone Capria
Rosa Indole

11
Indole



Uff. PLACIDO GAMBERALE

NOTAIO

Via Umberto Biancamano, 23 (S. Giovanni)

ROMA

Telef. 755.505 - 753.204

2228

REPERTORIO N. 127417 FASCICOLO N. 13160

ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasei, addì ventidue del mese di aprile, in Roma, nello Studio del notaio, sottoscritto a via U. Biancamano n. 25.

- 22 aprile 1966 -

Intansi a me dr. VINCENZO SALERNO, Conduttore pro tempore (del)

Libro del Consiglio Notarile di Roma in data 15 aprile 1966)

del dr. PLACIDO GAMBERALE, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo

dei Distretti Notarili riuniti di Roma e Velletri, senza l'as-

sistenza dei testimoni, alla quale le Parti sotto costituite

in pieno accordo fra loro e col mio consenso, hanno rinunciato,

ricorrendo gli estremi di legge, sono comparsi i Signori:

- PINCI VALERIA, impiegata, nata a Roma il 1°

ottobre 1909 domiciliata in Roma, via Virginia Jacca-

ci n. 12;

- CAMPERCHIO DI MICHELE, impiegato, nato a Roma il 16 dicembre

1935;

- FABRES MARTA, impiegata, nata a Roma il 13 gennaio

1940, domiciliata in Roma a via Ilgo de' Caristi

n. 61;

- FABRES LEONIDA, capitano di Ossatura, nata a Roma

il 26 febbraio 1909, domiciliata qui in via Adelfa

di Roma, n. 14.

ROMA	Settore di registrazione al	N. 71/M	Mod. 71/M
12/2/66	Serie 13/Mod	11/Mod	11/Mod
2 MAR 1966			



ARCHIVIO NOTARILE DI ROMA RICEVUTA N° 23158

Fu rogato e rogato
nella sua casa

Fu rogato

I sei Costituiti, della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo, mi hanno richiesto per far constare con atto pubblico quanto segue:

Art. 1°) È costituita fra i Signori Comparsanti una Associazione sotto la denominazione "Lega Nazionale contro la distruzione degli uccelli (LENACDU)".

Art. 2°) La sede dell'Associazione è in Roma, attualmente a Via

Ugo da Carpi n. 61.

Art. 3°) Lo scopo, la durata e i patti che regolano l'Associazione, sono quelli contenuti nello Statuto Sociale, che, previa validazione da parte dei Costituiti, e di me Gadiutore, qui si allega, sotto la lettera "A", onde ne formi parte integrante, a tutti gli effetti di legge.

Art. 4°) La prima assemblea della carica sociale viene fissata alla prima Assemblea Generale ordinaria.

Art. 5°) I Comparsanti si dispensano dal leggere l'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Gadiutore ho redatto il presente atto, che ho letto ai Costituiti, i quali, a mia domanda, dichiarano di approvare e in fede con me lo firmano, nei modi di legge: scritto parte a macchina con nastro indelebile e parte a mano da persona di mia fiducia in questo foglio, occupa due fasciate di carta.

[Handwritten signature]

2229

Valeria Pica

Michele Campeschioli

Marta Fabris Campeschioli

Leone de Fazio

Luigi de Fazio



SPECIFICAZIONI

Carta	L.	100
Reperit.	s.	10
S. xlt	s.	10
Diritto	s.	50
C.N.N.	s.	200
Arch.	s.	100
Cap. Reg.	s.	100
Val.	s.	
Val.	s.	
Accesso	s.	
	s.	
	s.	
TOTALE L.		500

Fulvio Marone Caprio
Revisore



Art. 6

Verranno espulsi dalla Lega i Soci e gli Aderenti che dopo l'iscrizione si venissero a trovare in contrasto con le disposizioni dell'art. precedente. Verranno pure espulsi i Soci e gli aderenti che con la loro condotta, ad insindacabile giudizio dell'Assemblea Generale, possono nuocere al decoro della Lega.

Art. 7

Sono Organi Nazionali della Lega:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Proibiviri o Revisori dei Conti.

Art. 8

I Soci in regola con la quota sociale sono chiamati ad eleggere nell'ambito della loro Regione, in base a modalità da loro stabilite, un Consiglio Regionale costituito da un Delegato Regionale e due consiglieri. Il Delegato Regionale ha il compito di rappresentare i Soci presso la Lega nell'Assemblea Generale. Nell'ambito della sua Regione egli gode di ampia autonomia, ed avrà la facoltà di nominare per ogni provincia o comune della sua regione degli "Incaricati", che avranno il compito, oltre che di rappresentarlo, di svolgere azione di propaganda capillare ai fini della Lega. Potranno essere nominati "Incaricati" tutti i soci regolarmente iscritti. Spetterà al Delegato Regionale di indire l'Assemblea dei Soci nell'ambito della regione da lui rappresentata. La durata in carica del Delegato Regionale sarà decisa dai Soci di ogni singola regione.

In caso di Regioni con meno di cento Soci, la nomina del Delegato spetterà al Consiglio Direttivo della Lega, che delibererà altresì a suo insindacabile giudizio, la cessazione dall'incarico.

Art. 9

L'Assemblea Generale è costituita dai Membri del Consiglio Direttivo e dai diciotto Delegati Regionali delle Regioni: 1) Piemonte e Val d'Aosta; 2) Lombardia; 3) Trentino ed Alto Adige; 4) Veneto; 5) Friuli e Venezia Giulia; 6) Liguria; 7) Emilia e Romagna; 8) Toscana; 9) Marche; 10) Umbria; 11) Lazio; 12) Abruzzo e Molise; 13) Campania; 14) Puglia; 15) Basilicata; 16) Calabria; 17) Sicilia; 18) Sardegna.

L'Assemblea Generale provvederà:

- ad esaminare ed approvare il conto consuntivo;
- ad esaminare ed approvare il bilancio preventivo;
- ad eleggere i Membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Proibiviri e Revisori dei conti quando sia scaduto il mandato dei Dirigenti in carica;
- a deliberare su proposte di espulsione;
- a deliberare su modifiche dello Statuto;
- a deliberare sull'eventuale scioglimento della Lega.

Oltre alla riunione ordinaria, da tenersi ogni anno in Roma alla data che verrà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo, potranno avervi riunioni straordinarie dell'Assemblea Generale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità su richiesta di almeno tre Consiglieri o di sette Delegati Regionali.

Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono intervenire quali "auditori" senza diritto di voto tutti i soci della Lega; previa autorizzazione del Presidente, essi potranno anche partecipare alla discussione.

2232

Valerio Pini
Hill. Campidoglio
Maestro F. Pini
Maestro F. Pini

[Handwritten signature]

ad alimentare il culto degli uccelli con l'ispirare a criteri protezionistici l'insegnamento elementare e medio delle scienze naturali, e con l'installare nei parchi e nei giardini mangiatoie e cassette-nido;
 a creare circoli specialmente di giovani impegnati in uno scottismo naturalistico ed, in particolare nella realizzazione di riprese cinematografiche sulla vita degli uccelli.

Art. 3

Per il detto suo carattere antidistruttivo e naturalistico prima che scottico, la Lega, pur rimproverando in linea di principio qualunque forma di caccia quale rude espressione di brutalità, ma consapevole d'altra parte che purtroppo i tempi non sono ancora maturi in Italia ed all'Estero per la soppressione integrale del cosiddetto "sport" venatorio, intende fare oggetto del suo interessamento soltanto gli uccelli autoctoni viventi, stanzialmente e stagionalmente o di passo, allo stato libero sul territorio nazionale, ed escludendo del suo diretto interesse protezionistico tutte quelle specie provenienti da allevamento e che vengono immesse nelle zone di caccia, che anzi nello sternare quanto più sarà possibile verso tali uccelli, la pur sempre deprecabile, attività venatoria, la Lega vede un tollerabile rimedio per salvare gli uccelli autoctoni dallo sterminio che li minaccia.

Art. 4

Gli iscritti alla Lega si distinguono in "Soci" ed "Aderenti". Sono "Soci" coloro che, in seguito a loro domanda, vengono ammessi come tali a giudizio del rispettivo Consiglio Regionale, contro cui è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, la cui deliberazione rimarrà inappellabile. Essi dovranno aver compiuto il settimo anno di età, e corrispondere una tassa di iscrizione ed una quota annua nelle misure stabilite dall'Assemblea Generale, riceveranno la tessera sociale, e se maggiorenni, avranno il diritto di voto per la nomina del rispettivo Consiglio Regionale. Per i minorenni è costituita una categoria "Iuniores" i cui membri verseranno una quota sociale pari alla metà di quella stabilita per gli adulti.

Saranno considerati "Soci Fondatori" coloro che avranno sottoscritto il verbale della riunione di fondazione della Lega. Sarà nominato "Socio Benemerito" il Socio che verserà alla Lega un'affertta pari ad almeno dieci volte la tassa di iscrizione.

Sono "Aderenti" tutti coloro che firmano una scheda di adesione alla Lega: essi non hanno diritto di voto, e non sono tenuti ad effettuare alcun versamento, ma potranno sottoscrivere una volontaria oblazione all'atto della firma. potranno richiederne il rilascio della speciale tessera riservata agli aderenti, previo pagamento delle pure spese di stampa e di spedizione.

Art. 5

Non saranno ammesse come soci della Lega: 1) le persone iscritte ad una Società di cacciatori o di tiro a volo; 2) coloro che non abbiano abbandonato l'esercizio della caccia o del tiro a volo da almeno 3 anni; 3) chiunque sia incorso in contravvenzioni per maltrattamenti ad animali; 4) chi con scritti o con atto si sia dimostrato favorevole alla caccia indiscriminata.



2231

Valeria Pavia
Hilth Campedillo
Monica Fabbri
Leonida Fabbri

Fulvio Nymone Capra
Rome Lickere

Fulvio

Art. 6

Verranno espulsi dalla Lega i Soci e gli Aderenti che dopo l'iscrizione si venissero a trovare in contrasto con le disposizioni dell'art. precedente. Verranno pure espulsi i Soci e gli aderenti che con la loro condotta, ad insindacabile giudizio dell'Assemblea Generale, possono nuocere al decoro della Lega.

Art. 7

Sono Organi Nazionali della Lega:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Proibiviri e Revisori dei Conti.

Art. 8

I Soci in regola con la quota sociale sono chiamati ad eleggere nell'ambito della loro Regione, in base a modalità da loro stabilite, un Consiglio Regionale costituito da un Delegato Regionale e due consiglieri. Il Delegato Regionale ha il compito di rappresentare i Soci presso la Lega nell'Assemblea Generale. Nell'ambito della sua Regione egli gode di ampia autonomia, ed avrà la facoltà di nominare per ogni provincia o comune della sua regione degli "Incaricati", che avranno il compito, oltre che di rappresentarlo, di svolgere azione di propaganda capillare ai fini della Lega. Potranno essere nominati "Incaricati" tutti i soci regolarmente iscritti. Spetterà al Delegato Regionale di indire l'Assemblea dei Soci nell'ambito della regione da lui rappresentata. La durata in carica del Delegato Regionale sarà decisa dai Soci di ogni singola regione.

In caso di Regioni con meno di cento Soci, la nomina del Delegato spetterà al Consiglio Direttivo della Lega, che delibererà altresì a suo insindacabile giudizio, la cessazione dell'incarico.

Art. 9

L'Assemblea Generale è costituita dai Membri del Consiglio Direttivo e dai diciotto Delegati Regionali delle Regioni: 1) Piemonte e Val d'Aosta; 2) Lombardia; 3) Trentino ed Alto Adige; 4) Veneto; 5) Friuli e Venezia Giulia; 6) Liguria; 7) Emilia e Romagna; 8) Toscana; 9) Marche; 10) Umbria; 11) Lazio; 12) Abruzzo e Molise; 13) Campania; 14) Puglia; 15) Basilicata; 16) Calabria; 17) Sicilia; 18) Sardegna.

L'Assemblea Generale provvederà:

- ad esaminare ed approvare il conto consuntivo;
- ad esaminare ed approvare il bilancio preventivo;
- ad eleggere i Membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Proibiviri e Revisori dei conti quando sia scaduto il mandato dei Dirigenti in carica;
- a deliberare su proposte di espulsione;
- a deliberare su modifiche dello Statuto;
- a deliberare sull'eventuale scioglimento della Lega.

Oltre alla riunione ordinaria, da tenersi ogni anno in Roma alla data che verrà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo, potranno avervi riunioni straordinarie dell'Assemblea Generale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità su richiesta di almeno tre Consiglieri o di sette Delegati Regionali.

Alla riunioni dell'Assemblea Generale possono intervenire quali "auditori" senza diritto di voto tutti i soci della Lega; previa autorizzazione del Presidente, essi potranno anche partecipare alla discussione.

2232

*Valerio Pavia
Hilla Campese
Monte Pavia
Curi...*

[Handwritten signature]

Art. 10

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno dieci Delegati Regionali o di tre Consiglieri; in seconda convocazione - da tenersi a distanza di almeno tre ore dalla prima - la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza del Consiglio Direttivo.

Qualora un Delegato Regionale fosse impossibilitato ad intervenire ad una riunione dell'Assemblea Generale, potrà farsi rappresentare da uno dei suoi Consiglieri o da un Socio bene merito o fondatore della sua stessa regione, purché abbia provveduto ad informare della cosa con lettera raccomandata il Consiglio Direttivo; ma non potrà conferire tale incarico a Socio di altra regione.

Art. 11

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza semplice, con votazione per scheda o per appello nominale secondo la decisione dei partecipanti.

Ogni Delegato Regionale ed ogni Consigliere hanno diritto ad un voto. La presidenza dell'Assemblea Generale spetta al Consigliere incaricato, o, in sua assenza, al Consigliere più anziano. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, che verrà firmato da tutti i Consiglieri presenti.

Art. 12

In deroga a quanto stabilito agli art. 10 e 11 le deliberazioni aventi per oggetto modifiche allo statuto non potranno essere prese senza l'intervento di almeno due terzi dei Delegati Regionali in carica. La decisione di scioglimento della Lega è subordinata al voto favorevole di tre quarti di tutti coloro che hanno diritto al voto. In caso di scioglimento della Lega il patrimonio sociale sarà devoluto, a cura del Consiglio Direttivo, ad Enti Socili.

Art. 13

La Lega è retta da un Consiglio Direttivo composto di cinque membri eletti dall'Assemblea Generale.

Non è compatibile il cumulo delle cariche di Consigliere o di Delegato Regionale.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, ed è investito dei più ampi poteri amministrativi e direzionali. Sono suoi compiti:

- vigilare perché l'azione degli organi regionali non tradisca lo spirito della Lega;
- amministrare il patrimonio sociale;
- intraprendere qualunque iniziativa tendente a realizzare le finalità della Lega, ed esigerne l'attuazione nelle singole regioni;
- nominare i Delegati Regionali in quelle regioni in cui i Soci non raggiungano il numero di cento;
- decidere dei provvedimenti disciplinari di urgenza nei confronti dei Soci, salvo ratifica da parte dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma su convocazione del Consigliere incaricato (o di altro Consigliere che lo sostituisce provvisoriamente) ogni qual volta se ne ravvisi la necessità; ma perlomeno una volta ogni quattro mesi. La convocazione dev'essere fatta con lettera rec. spedita almeno quindici giorni prima della riunione. La riunione è valida se almeno tre Consiglieri sono presenti.

2233

Valerio Pini
Michele Camparini
Marco Tassinari
Levi-Di-Fiore

Fulvio Mariano Caporali
Renzo Badone

2234

Il Consigliere assente ingiustificato decade dalla carica. Le decisioni sono prese a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Consigliere incaricato. Di ogni riunione deve essere tenuto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Art. 14

I Membri del Consiglio Direttivo eleggono tra loro un "Consigliere Incaricato" e delegano altri due membri a svolgere rispettivamente le funzioni di Segretario e di Tesoriere, avendo ampia facoltà di ripartire diversamente - in qualunque momento - tali compiti, nonché di affidare agli altri Consiglieri incarichi particolari.

Il Consigliere incaricato rappresenta legalmente la Lega di fronte a terzi ed a qualunque autorità, vigila sulla osservanza dello statuto, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, sottoscrive gli atti sociali, ha facoltà di incasso e di pagamento per l'Amministrazione ordinaria. In caso di sua indisponibilità temporanea ad operare, verrà provvisoriamente sostituito a tutti gli effetti dal Consigliere più anziano. Perdurendo oltre il mese tale indisponibilità di adempiere ai propri compiti, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un nuovo incaricato.

Art. 15

Il "Collegio dei Probi-viri e Revisori dei conti" è composto da tre Membri scelti fra personalità di indiscussi sentimenti sociali; ha il diritto di controllo su tutti gli atti amministrativi o contabili della Lega, sia presso l'Amministrazione nazionale, sia presso quella Regionale, e provvedere a dirimere eventuali controversie tra i Soci, esse dure in carica tre anni.

Art. 16

Tutti i proventi della Lega - eccetto una terza parte delle quote di iscrizione ed annuali e le oblazioni offerte dagli Aderenti all'atto della firma - affluiscono direttamente o tramite le Delegazioni Regionali alla Cassa Nazionale, la quale provvederà alle spese di carattere nazionale, ed a distribuire equamente i necessari contributi alle Casse Regionali secondo le particolari esigenze delle singole regioni. Tutti i proventi della Lega saranno destinati al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo curerà la redazione di una pubblicazione periodica che conterrà tutti gli atti ufficiali della Lega, costituirà altresì un mezzo di informazione per i Soci e gli Aderenti sull'attività della Lega stessa. Detto notizia-rio potrebbe anche essere pubblicato su di un periodico di divulgazione sociale, naturalistica o di altro genere, purché non contrastante con la finalità della Lega. In tal caso a tutti i Delegati Regionali sarà fatto obbligo di abbonarsi a tale periodico, e di propagandarne la diffusione fra gli Associati e gli Aderenti.

Art. 18

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in vigore sulle Associazioni non aventi fini di lucro.

Valeria Ricci
Michele Campese
Mante Patti
Coni di Tola

[Handwritten signature]



Fulvio Mariano Copia
Michele Patti

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
ROMA

Rich. n° 23458 del 12-12-2016



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
di ROMA

La presente fotocopia, che consta di n. 10 (dieci) — facciate,
compresa la presente, è conforme all'originale documento e al relativo
inserto sub A) STATUTO —, fotografati su microfilm
di seconda generazione.

Si rilascia in carta esente da bollo per uso art. 5 DPR 642/1972.

Roma, li 19 Dic. 2016

PER IL SOTTINTENDENTE
IL CONSERVATORE
Dott.ssa Maria Cristina Piccoli



Via ...

Repertorio N. 26536

Ricevuta N. 3946



VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

PAGINA N. 1

d'anno millenovecentottantuno il ventinque aprile,
in Latina, Via Montesanto 8, presso A.C.I. _____
alle ore diciotto - _____

Interveniva me Avv. Raffaello Farano, Notaio a Latina
ed iscritto al Collegio del Distretto Notarile di La-
tina, è presente il signor: _____

LAZZARI GIOVANNI BATTISTA, nato a Montebegno
(SO) il 18 agosto 1931 e domiciliato in Perchi-
na Borromeo (MI), S. Felice Strada 8^a n. 62, dirigente -
Detto componente della cui identità personale io
Notaio son certo e che avendo i requisiti di legge
col mio consenso rinuncia all'assistenza dei testi,
agendo nella qualità di legale rappresentante
della Spett.le Associazione " degli Uccelli " con sede in Ro-
ma, costituita con atto per Notaio Gamberale
di Roma del 22 Aprile 1966, repertorio n. 127417
registrato a Roma il 2 Maggio 1966 al n. 7647,
mi richiede di assistere, redigendone verbale, al
l'assemblea generale straordinaria della predetta
associazione qui convocata in questo giorno ed
ora per discutere e deliberare sul seguente -



Fulvio Mariano Caprio
Helio Valle

ORDINE del GIORNO

1) cambiamento della denominazione della associazione;

2) trasferimento della sede sociale da Roma, Via De Carolis 61 a Parma, Vicolo San Tiburzio 5/A;

3) approvazione del nuovo testo statutario. —
Addivendo alla fattami richiesta io Notaio di
atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea il cost-
tuito componente il quale dichiara che la
assemblea è validamente costituita per la presen-
za, in proprio o per delega, del numero legale
dei soci e dei delegati provinciali e pertanto
l'assemblea è atta a deliberare sul predetto
ordine del giorno, e chiama me Notaio a
fungere da segretario.

L'assemblea, dopo breve discussione,

DELIBERA

1) di mutare la denominazione sociale da
"Lega Nazionale contro la distruzione degli
Uccelli - LENACDU-" in "Lega Italiana
Protezione Uccelli - L.I.P.U.-";

2) di trasferire la sede sociale da Roma,
Via De Carolis 61, a Parma, Vicolo San

[Handwritten signature]

S T A T U T O



All. 2A

Rep. 28626

Dec. 1946

ART. 1)

È costituita in Italia la "Lega Italiana Protezione Uccelli". Tale denominazione nel seguito del testo statutario sarà compendiata nella sigla L.I.P.U.

PAGINA N. 1

La durata della lega è illimitata.

Un eventuale suo scioglimento dovrà essere approvato dall'Assemblea Generale.

La sede dell'Associazione è in Parma, vicolo S. Tiburzio 5/A.

ART. 2)

La lega è un'associazione di carattere morale senza alcuna finalità di lucro. Essa estende il suo interesse protezionistico alla tutela del "Patrimonio faunistico dello Stato" con particolare riguardo all'avifauna ed alla difesa degli ambienti naturali, impegnandosi contro tutti i fattori suscettibili di minacciarne l'esistenza.

Per perseguire tali scopi la lega si propone di inoltrare al Governo ed alla Regioni concreti disegni di legge tendenti alla tutela e ad una corretta valorizzazione e gestione delle risorse faunistiche ed ambientali.

La lega provvederà inoltre a:

- 1) stabilire una stretta collaborazione con tutte

Fulvio Quaresima
Rettore

Fulvio



le altre associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali e internazionali; _____

2) promuovere, soprattutto nelle scuole, l'educazione e la sensibilizzazione della natura e in particolare la conoscenza dell'avifauna; _____

3) indire conferenze e riunioni utili a propagandare le attività e i fini dell'associazione; _____

4) collaborare, ove ciò sia possibile, con Comuni, Province e Regioni per contribuire alla creazione di oasi e parchi naturali da destinare al turismo escursionismo ornitologico e naturalistico, alla didattica ecologica, alla protezione della fauna e della flora. _____

ART. 3)

Gli iscritti alla lega si distinguono in Soci Ordinari e Soci Benemeriti. Sono "Soci" coloro che, su invito a loro domanda, vengono ammessi come tali al giudizio del Delegato o del rispettivo Consiglio Provinciale. _____

Sarà nominato "Socio Benemerito" il socio che verserà alla lega una offerta pari ad almeno quattro volte la tassa di iscrizione, o che si sarà distinto per l'importanza delle attività prestate alla lega.

Non saranno ammessi come soci della Lega le persone iscritte nelle associazioni venatorie o che comu-



que siano incorsi in reati di degradazione ambien-
tale.

Verranno espulsi dalla Lega i Soci che, dopo la iscri-
zione, si venissero a trovare in contrasto con le di-
posizioni del comma precedente.

ART. 4)

Sono organi della Lega: 1) L'Assemblea Generale;
2) Il Consiglio Direttivo; 3) Il Collegio dei Probi-
viri e Revisori dei Conti; 4) La Giunta Esecutiva;
5) Le Delegazioni Provinciali.

ART. 5)

L'Assemblea Generale è costituita dai soci in rego-
la col pagamento delle quote sociali presenti sia
fisicamente che per delega scritta, verificata dalla
Giunta Esecutiva, con il limite massimo di 5 deleghe
per socio intervenuto di persona. L'Assemblea Gene-
rale provvederà: 1) ad esaminare ed approvare bilan-
ci consuntivi e preventivi; 2) ad eleggere i membri
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri
e Revisori dei Conti; 3) a rettificare eventuali mo-
difiche dello Statuto; 4) a deliberare sull'eventua-
le scioglimento della Lega. Oltre alla riunione ordi-
naria, da tenersi una volta all'anno alla data e nel-
la località stabilita di volta in volta dalla Giun-
ta Esecutiva, potranno aversi riunioni straordinarie



Fulvio Mazzarelli
Fulvio Mazzarelli



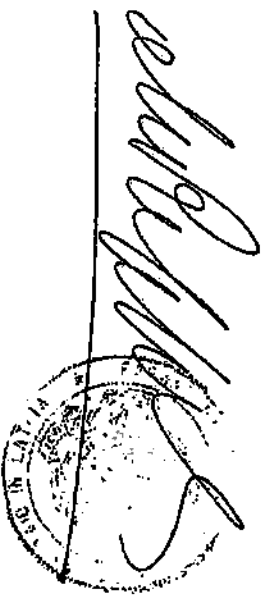
Basta non si

ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità a giudizio del Consiglio Direttivo o dietro richiesta di almeno cento soci.

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono valide in prima convocazione con l'intervento, di persona o per delega, di almeno sessanta soci, di cui almeno dieci delegati provinciali; in seconda convocazione, da tenersi non più di mezz'ora dopo la prima, con l'intervento di almeno venti soci, di cui almeno cinque delegati provinciali. La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente della Lega e, in sua assenza, al vice presidente. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.

ART. 6)

La Lega è retta da un Consiglio Direttivo composto da 30 (trenta) membri eletti dall'Assemblea Generale, di cui almeno 16 Soci della Lega. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno dietro convocazione del Presidente; in sede straordinaria può riunirsi dietro richiesta della Giunta Esecutiva e di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso; le riunioni sono valide quando siano presenti almeno un terzo dei Consiglieri. E' compito del Consiglio Direttivo deliberare sul programma della Lega ed



eleggere nel suo seno una Giunta Esecutiva. —

ART. 7)

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente della Lega, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da 7 componenti; essa è eletta dal Consiglio Direttivo. Sono compiti della Giunta Esecutiva: 1) vigilare perchè l'azione degli organi periferici non tradisca lo spirito della Lega; 2) amministrare il patrimonio sociale; 3) intraprendere qualunque iniziativa tendente a realizzare le finalità della Lega ed esigerne l'attuazione; 4) nominare Delegati Provinciali in quelle province in cui i Soci non raggiungono il numero di 100 (cento). Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide quando siano presenti almeno 4 membri tra i quali il Presidente o il Vice Presidente. —

ART. 8)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Esso rappresenta la Lega di fronte a terzi ed a qualunque autorità, vigila sullo spirito dell'azione svolta dalla Lega e sull'osservanza dello Statuto, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, sottoscrive gli atti ufficiali. Il Presidente è di diritto Proprietario del periodico "Pro Avibus". In caso di sua



Fulvio Mariano Capria
Rettore L. 10/11/1911

PAGINA N. 1

Per anni
Battista Adinolfi

Adinolfi

indisponibilità temporanea, il Presidente verrà prov-
visoriamente sostituito a tutti gli effetti dal Vi-
ce Presidente. In casi di comprovata urgenza, il Pre-
sidente può intraprendere trattative, accordi o deci-
sioni provvisorie che andranno successivamente esa-
minate e rese operanti o meno dalla Giunta Esecu-
tiva del Consiglio Direttivo.

ART. 9)

Il Consiglio Direttivo avrà il potere di nominare i
componenti del Comitato d'Onore senza limite di nu-
mero. Il Comitato d'Onore non avrà poteri esecutivi.

ART. 10)

Il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti è
composto di tre membri scelti dall'Assemblea Genera-
le fra persone di indiscussi sentimenti protezioni-
stici; ha il diritto di controllo su tutti gli atti
amministrativi e contabili della Lega sia presso la
Amministrazione Nazionale sia presso quelle Provin-
ciali, e provvedere a dirimere eventuali controversie
fra i Soci. Esso dura in carica tre anni.

ART. 11)

Le Delegazioni Provinciali sono rette da un Delega-
to e da un Consiglio Provinciale composto da due,
quattro o sei consiglieri.

Il Delegato provinciale è nominato dalla Giunta Ese-

Adinolfi

cutiva della Lega fra le persone maggiormente qualificate

per la loro attività protezionistica e per la loro

capacità organizzativa. Il Delegato provinciale da PAGINAN. 2

ra in carica tre anni, ma comunque decade alla sca-

denza della Giunta che l'ha nominato, salvo riconfer-

ma anche tacita da parte della nuova Giunta. Tatta-

via la Giunta Esecutiva potrà sempre provvedere al-

la sostituzione del Delegato provinciale quando que-

sti non si attenga alle disposizioni dello Statuto,

dell'Assemblea Generale dei Soci o per scarsa atti-

rità.

Il Consiglio provinciale dura in carica tre anni ed

è eletto dai soci della delegazione in regola con

il pagamento delle quote sociali. Per l'elezione

del Consiglio il delegato dovrà convocare l'assem-

blea dei soci della delegazione che è regolata dal-

le stesse norme che disciplinano l'Assemblea Genera-

le (Art. 5) salvo che per quanto riguarda la validità

dell'assemblea, per la quale, tanto in prima quanto

in seconda convocazione, è sufficiente la presenza,

di persona o per delega, di almeno cinque soci. La

Assemblea stessa determinerà ad ogni elezione il

numero dei soci da eleggere nei limiti di cui al

primo comma.

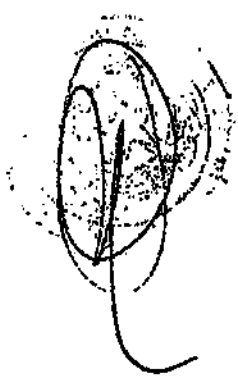
L'Assemblea dei soci della delegazione dovrà essere



Fuel

Fuelo p... Copia
F... ..

PAGINA N. 10



convocata, oltre che per l'elezione del Consiglio, ogni qualvolta il Delegato lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio o un quarto dei soci della Delegazione.

Qualora per condizioni locali (scarso numero dei soci, disinteresse od altro) non sia possibile provvedere alla elezione dei Consiglieri, gli stessi verranno nominati dal Delegato, che dovrà comunque adoperarsi per superare la situazione di crisi e rendere possibile la convocazione dell'assemblea. Comunque si dovrà provvedere alla indizione della Assemblea ed alla nomina dei consiglieri mediante elezione, anche prima della scadenza del triennio previsto per la durata del Consiglio, non appena ne facciano richiesta almeno dieci soci della delegazione o, se il numero dei soci sia minore di venti, la maggioranza degli stessi.

Il Consiglio provinciale ha funzioni consultive di collaborazione con il Delegato, al quale spetta in via esclusiva l'attività di ordinaria amministrazione della Delegazione (salvo la facoltà di delegare sotto la sua responsabilità, determinate attività ad uno o più membri del Consiglio). Il Consiglio ha invece funzioni deliberative per le attività che per

la loro importanza e complessità richiedono un notevole impegno da parte di tutti i soci e per le attività di protezione della natura a livello di delegazione; per le delegazioni che importino spese comunque eccedenti quelle di ordinaria amministrazione, per l'approvazione del bilancio e per l'accettazione di nuovi soci. _____

PAGINA N. 77

Alle riunioni del Consiglio partecipa con diritto di voto anche il Delegato che le presiede. Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente almeno la metà dei componenti e le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti. _____

Il Delegato provinciale nominerà fra i consiglieri un vice delegato, che lo sostituirà in caso di suo temporaneo impedimento o, se l'impedimento sia duraturo o il Delegato sia dimissionario, ne prenderà il posto fino alla nomina del nuovo Delegato da parte della Giunta Esecutiva. _____

In caso di dimissioni o impedimento permanente di un membro del Consiglio si provvederà alla sua sostituzione col primo dei non eletti. _____

ART. II bis (transitorio)

Tutte le Delegazioni provinciali della Lega dovranno adeguarsi alla nuova struttura prevista dallo Statuto entro un anno dall'approvazione del nuovo



Fulvio Mammone Esq.ia
Pellegrino

Fuc

testo dell'art. 11. _____

_____ ART. 12) _____

PAGINA N. ¹² _____

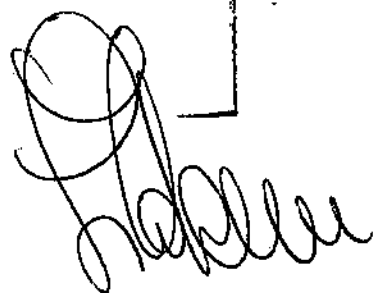
Il Consiglio Direttivo della Lega potrà nominare in ogni Regione un Coordinatore regionale e un Rappresentante presso l'Amministrazione Regionale scegliendolo possibilmente fra i soci residenti nella stessa Regione. _____

Nell'ambito della sua provincia il Delegato gode di ampia autonomia, che non potrà essere però in contrasto con le direttive generali stabilite dal Consiglio Direttivo nazionale e fermo l'obbligo di cooperare con gli altri Delegati provinciali della stessa Regione nel quadro delle indicazioni e dei suggerimenti forniti dal Coordinatore regionale.

Il Delegato può, ove lo ritenga opportuno, creare nei vari Comuni della provincia delle sottodelegazioni che avranno il compito di rappresentarlo e di promuovere nell'ambito comunale la attività della Lega. Nei confronti degli organi centrali della Lega il Delegato provinciale resta responsabile dell'attività dei soci preposti alle sottodelegazioni.

_____ , ART. 13) _____

Tutti i proventi della Lega saranno destinati al conseguimento degli scopi sociali secondo le modalità che verranno determinate di anno in anno dal-



1. Assemblea Generale. _____

In caso di scioglimento della Lega il patrimonio so-
ciale sarà devoluto, a cura del Consiglio Direttivo, PAGINA N. 1)
ad enti protezionistici. _____

ART. 14)

Per tutto quanto non contemplato nel presente sta-
tuto valgono le disposizioni di legge in vigore
sulle Associazioni non aventi finalità di lucro.

Giovanni Battista Lazzarini

[Handwritten signature]

UFFICIO DEL REGISTRO DI LATINA
Allegato all'atto reg. to II - 11.11.13 1111 al n. 3094
con percelle L. 20.000 (Lire *ventimila*)
comprese nella liquidazione apposta sull'originale.



IL DIRETTORE NOTARE
(Dr. *[Signature]*)



Fug

*Fuero Maggiore Copia
Ricevuta*

Tiburzio S/A;

3) di approvare conseguentemente il nuovo testo statutario.

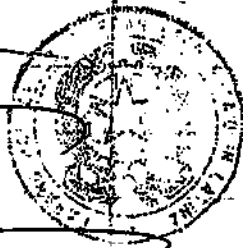
A tal fine e come per legge il comparante mi esibisce il nuovo testo dello Statuto sociale che io Notaio allego qui sub "A", onessane la lettura per volontà della parte che dichiara di averne esatta conoscenza.

Non essendo altro a deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e cinquanta - de spese al comparante.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho data lettura al comparante che lo approva e lo firma nel foglio di cui consta scritto nelle prime due pagine intere ed in parte della presente da persona di mia fiducia e da me. Notaio.

— Giovanni Battista Caricchi —

[Handwritten signature]



[Handwritten flourish or signature]

[Handwritten signature]

UFFICIO DEL REGISTRO DI LATINA

Registra: 11 MAG. 1981
serie 1 con esatte L. 10.300 (Lire Quarantamila 300)
di cui L. per trascrizione e L. per INVIM.

IL DIRETTORE TITOLARE
(Dr. Domenico Polizzi)



SPECIFICA

Imp. di Registro	L. 32.000
Imp. di Registro	8000
Imp. di Registro	4.000
Imp. di Registro	16.000
Imp. di Registro	500
Copia per Registro	21.000
per Votenza	-
Registr.	10.300
Totale L.	131.800

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Fulvio Mammare Caglia

RICHIESTA N. 1916
DEL 29/11/2016
ESATTO € 46,50



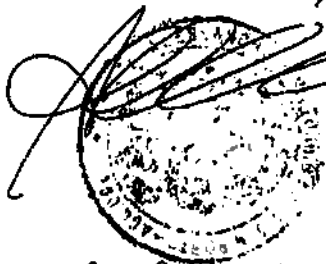
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
La presente copia fotostatica composta di
n. 15 fogli è conforme all'originale esi-
stente presso questo ufficio e viene rilasciata
in carta libera per un fronte

LATINA 23 NOV 2016



IL CAPO DELL'ARCHIVIO
IL CONSERVATORE
[Signature]

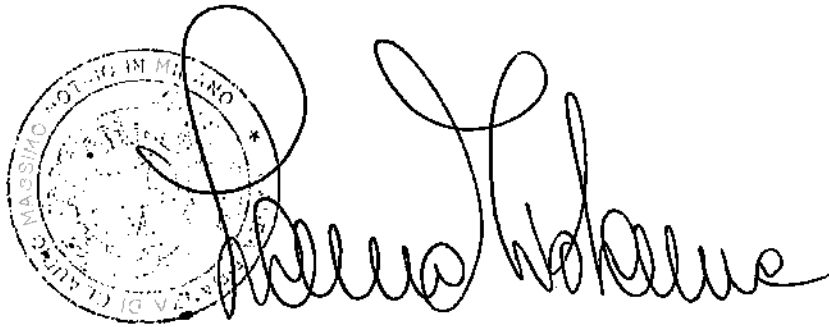
Copia autentica conforme al suo originale del mio atti
debitamente in regola con la legge che si rilascia
alla parte, per gli usi di legge.
Portomaggiore, 10 Maggio 2018



Fulvio Mariano Capra
[Signature]

Copia conforme all'originale

Milano, 28 MAG. 2019



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Silvio Lohme", is written over a circular notary stamp. The stamp is from the "MASSIMO NOT. IN MILANO" office, featuring a star in the center and the text "MASSIMO NOT. IN MILANO" around the perimeter. The signature is written in a cursive style, with the first part of the name overlapping the stamp.